Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 10/09/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 08.04.2020, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio chiede la restituzione della somma di € 2.172,39 a titolo di commissioni e oneri assicurativi anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 14.02.2011 ed estinto anticipatamente nel 2015, in corrispondenza della rata n. 58, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 30.360,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 253,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda: gli interessi legali dalla data del reclamo al soddisfo; le spese di assistenza difensiva pari a € 200,00 e la somma di € 134,85 a titolo di rimborso delle commissioni di estinzione anticipata.
L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce: che il contratto espressamente riconosce e disciplina il diritto del finanziato alla restituzione degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata; il "Piano annuale di rimborso" – che costituisce parte integrante del contratto – a sua volta precisa che "la quota parte rimborsabile dell'importo delle "Commissioni Rete Distributiva" (lettera D) è individuata nella misura massima del 60%. Di seguito sono indicati gli importi che verranno rimborsati, per ciascuna delle suddette voci previste (…) dettagliati in base al periodo temporale in cui verrà effettuata la richiesta di estinzione anticipata, ovvero riferiti al pagamento delle singole rate come da piano di ammortamento"; che l'intermediario ha già provveduto a rimborsare in sede di conteggio estintivo la somma di € 759.82, in conformità a quanto previsto dal piano annuale di

rimborso che individua la quota parte rimborsabile dell'importo delle "Commissioni Rete Distributiva" (lettera D) nella misura massima del 60%; che il suddetto riconoscimento fosse avvenuto in conformità alle condizioni del contratto e in particolare a quanto previsto nell'allegato al contratto denominato "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" espressamente sottoscritto dal cliente; in particolare, le commissioni di rete distributiva, si riferiscono sia ad attività up front sia recurring ed il contratto indica chiaramente le modalità ed i criteri di rimborso di tale unica voce commissionale avallati dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 10003/16 e dalle successive pronunce dei Collegi territoriali; la non ripetibilità degli oneri assicurativi, rimborsati dalle compagnie assicuratrici per complessivi euro 759,98; quanto alla richiesta di rimborso delle spese di istruttoria, si riferiscono ad attività up front non rimborsabili, non potendosi applicare al caso di specie la sentenza Lexitor della CGUE; invero, la comunicazione di Banca d'Italia del 4.12.19 "Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti", nel rimettere al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso nelle ipotesi di estinzione anticipata, fa espresso riferimento ai finanziamenti in essere, non già a quelli estinti; inoltre, la direttiva UE 2008/48 non può ritenersi direttamente applicabile ai rapporti tra privati; la non ripetibilità delle spese legali.
In conclusione, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.
La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.
Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli

interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.
La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".
Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:" A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".
"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".
"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".
"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".
In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" e per gli importi appresso indicati:
1) "spese di istruttoria", di cui al punto c) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 132,22;
2) "commissioni rete distributiva 40%", di cui al punto d) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 214,09.
In ordine alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, per consolidato orientamento dei Collegi ABF, sussiste la legittimazione passiva dell'intermediario-finanziatore in merito alla richiesta di rimborso dei premi assicurativi. L'intermediario riferisce che la compagnia assicurativa avrebbe già rimborsato l'importo di € 759,98 (rispettivamente € 708,82 in data 15 maggio 2017 ed € 51,16 in data 26 maggio 2017) a titolo di restituzione del premio assicurativo non maturato. In relazione al valore da riconoscere alla dichiarazione resa dall'intermediario, per orientamento condiviso, i Collegi ritengono che in caso di dichiarazione dell'intermediario che l'impresa assicurativa ha offerto o pagato la quota parte del premio il Collegio, in mancanza di una specifica contestazione da parte del ricorrente, con breve motivazione sul punto, dichiara la cessazione della materia del

contendere integrale o parziale (tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante) anche nel caso di assenza di prova dell'effettivo pagamento. Il ricorrente non ha espressamente contestato la dichiarazione resa dall'intermediario. Si rileva che l'intermediario ha prodotto evidenza dei suddetti rimborsi.
Il Collegio, in mancanza di una specifica contestazione da parte del ricorrente, dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, stante l'evidenza di un criterio di quantificazione degli oneri assicurativi non maturati alternativo al metodo residuale del pro rata temporis.
In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 346,31, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate complessive	120	rate scadute	58	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	62	TAN	5,92%					
Denominazione		% rapportata al TAN	29,38%					
spese di istruttoria				450,00 €	Up front	132,22 €		132,22 €
commissioni rete distributiva 40%				728,64 €	Up front	214,09 €		214,09 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								**346,31 €**

Il Collegio non accoglie la domanda di rimborso delle spese di assistenza difensiva in quanto tale domanda non era stata avanzata in sede di preventivo reclamo.
In merito all'ulteriore domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata per un importo complessivo pari ad € 134,85, il ricorente asserisce che l'indennizzo di estinzione anticipata risulti illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleghi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento.
Preliminarmente, il Collegio rileva che il contratto in esame prevede che in caso di estinzione anticipata del finanziamento l'indennizzo per il rimborso anticipato del finanziamento sarà pari all'1% se la durata residua del contratto sarà maggiore ad un anno; qualora, invece, la durata del contratto dovesse risultare inferiore ad un anno, l'importo della commissione sarà pari allo 0,5% del capitale rimborsato in anticipo. Nessun importo sarà dovuto se il debito residuo dovesse essere pari od inferiore ai € 10.000,00. L'indennizzo non dovrà comunque superare l'importo degli interessi non ancora dovuti.
Dal conteggio estintivo emerge, peraltro, che la durata residua del contratto è maggiore di un anno e che la somma richiesta a titolo di commissioni di estinzione anticipata è pari all'1% del capitale rimborsato in anticipo.
Sul punto, il Collegio richiama quanto di recente affermato dal Collegio di Coordinamento nella pronuncia n. 5909/2020 ove, in particolare, si è affermato il seguente principio interpretativo: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.".

In altre parole, secondo quanto sancito dal Collegio, l'equo indennizzo dovrà considerarsi generalmente giustificato ossia legittimo laddove si attesti in una percentuale pari o inferiore a quella massima indicata dalla legge così come formulata in base agli indirizzi sovranazionali. Da tali premesse discende che, non sarà l'intermediario a dovere dimostrare di avere effettivamente sostenuto costi direttamente collegati al rimborso anticipato del finanziamento, ed il loro preciso ammontare, ma sarà il ricorrente ex art. 2697 comma 1 c.c. a dover allegare e dimostrare che, nel caso specifico, tale indennizzo non fosse causalmente giustificato. Il Collegio, pertanto, non accoglie la domanda di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 346,31, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI